

OGGETTI DI ESCLUSIONE DALL'ASTENSIONE SONO:

1. In riferimento alla materia **civile**, nei procedimenti relativi:
 - a) a provvedimenti cautelari, allo stato e alla capacità delle persone, ad alimenti, alla comparizione personale dei coniugi in sede di separazione o di divorzio e all'affidamento di minori;
 - b) alla repressione della condotta antisindacale, nella fase di cognizione sommaria prevista dall'art. 28 della l. n. 300/1970, ed ai procedimenti aventi ad oggetto licenziamenti individuali o collettivi ovvero trasferimenti, anche ai sensi della normativa di cui al d.lgs. n. 165/2001;
 - c) a controversie per le quali è stata dichiarata l'urgenza ai sensi dell'art. 92. comma 2, del r.d. n. 12/1941 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - d) alla dichiarazione o alla revoca dei fallimenti;
 - e) alla convalida di sfratto, alla sospensione dell'esecuzione, alla sospensione o revoca dell'esecutorietà di provvedimenti giudiziali.

2. L'astensione non è consentita, in riferimento alla materia **amministrativa e tributaria**:
 - a) nei procedimenti cautelari e urgenti;
 - b) nei procedimenti relativi a questioni elettorali.

Il Presidente
Avv. Andrea Mascherin

